



COMUNE DI ANELA

Provincia di Sassari

Via Roma, 65 - 07010 Anela (SS) | P.I. e C.F. 00237220900
 Tel. 079/7990046 | comune.anela.ss.it | protocolloanelaa@legpec.it

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Atto n. 5 del 28/02/2023	Oggetto: Fondo di garanzia per i debiti commerciali - FGDC - di cui all'art. 1 comma 862 Legge 145/2018. Ente soggetto ad obbligo iscrizione accantonamento per l'esercizio 2023
-----------------------------	--

L'anno **duemilaventitré** il giorno **ventotto** del mese di **febbraio** alle ore **12:45** in videoconferenza, convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	NURRA GIANGIUSEPPE	Si	
Vicesindaco	MAMELI PIETRO ANGELO	Si	
Assessore	NASONE PASQUALE	Si	
Assessore	NASONE ROBERTO	Si	

Presenti: **4**
 Assenti: **0**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000) il Segretario Comunale **Ara Antonio**.

Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza **Dott. Gianguseppe Nurra** nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Premesso che:

- con la direttiva 2000/35/UE, successivamente sostituita dalla direttiva 2011/7/UE, l'Unione Europea ha inteso adottare una disciplina volta a contrastare il ritardo nei pagamenti delle transazioni commerciali;
- tale direttiva è stata recepita in Italia con il d.lgs. 231/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale prevede che i pagamenti relativi a transazioni commerciali siano effettuati entro il termine di 30 gg, salvo casi particolari che consentono di elevare tale termine a 60gg;
- le pubbliche amministrazioni italiane hanno registrato e registrano tutt'ora ritardi nei pagamenti relativi alle transazioni commerciali, ritardi che hanno comportato l'apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea, che si è conclusa con la condanna del nostro Paese avvenuta con la sentenza della Corte di giustizia europea in data 28 gennaio 2020;
- per contrastare il ritardo nei pagamenti delle transazioni commerciali, il legislatore ha introdotto numerose misure volte, da un lato, a garantire un efficace monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni e, dall'altro, ad assicurare liquidità agli enti mediante specifiche anticipazioni nonché a sensibilizzare gli enti stessi al rispetto dei tempi di pagamento.

Richiamata in particolare la legge 145/2018, come aggiornata dall'art. 9 comma 2 del D.L. 152/2021, convertito in Legge 29/12/2021 n. 233, la quale, ai commi da 859-872, ha introdotto l'obbligo di accantonamento al fondo di garanzia dei debiti commerciali:

- 1) in misura pari al 5% nel caso in cui l'ente non riduca lo stock del debito scaduto alla fine dell'esercizio precedente di almeno il 10% rispetto allo stock del debito scaduto alla fine del penultimo esercizio precedente. L'accantonamento non è dovuto nel caso in cui lo stock del debito scaduto non superi il 5% delle fatture ricevute nell'anno;
- 2) in misura variabile dall'1% al 5% nel caso in cui l'ente presenti un indicatore medio di ritardo dei pagamenti positivo ed in particolare:
 - 1% in caso di ritardo da 1 a 10 gg;
 - 2% in caso di ritardo da 11 a 30 gg;
 - 3% in caso di ritardo da 31 a 60 gg;
 - 5% in caso di ritardo superiore a 60 gg;
- 3) in misura pari al 5% nel caso in cui l'ente non adempia agli obblighi di trasparenza e di comunicazione in materia di pagamenti.

Considerato quanto previsto dal comma 2 dell'art. 9 del D.L. 152/2021, convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233, che recita: 2. Ai fini della tempestiva attuazione della Riforma 1.11 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per favorire l'applicazione delle misure di garanzia per il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 861, dopo le parole «amministrativa e contabile» ((è aggiunto il seguente periodo)): «Limitatamente agli esercizi 2022 e 2023 le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860 possono elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili previo invio della comunicazione di cui al comma 867 relativa ai due esercizi precedenti anche da parte delle amministrazioni pubbliche soggette alla rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, commi 6 e seguenti, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile».

Preso atto dunque che, per gli esercizi 2022 e 2023, le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860 della legge 30 dicembre 2018, n. 145:

- possono elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili;
- inviare preventivamente la comunicazione di cui al comma 867 relativa ai due esercizi precedenti sul portale AreaRgS/PCC;
- sottoporre preventivamente le risultanze a verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

Atteso che da Gennaio 2022 è attiva la nuova piattaforma informatica della Ragioneria Generale dello Stato dedicata alla verifica dei debiti commerciali, da cui sono stati estratti gli stock del debito del Comune di Anela, al 31/12/2021 e al 31/12/2022.

Accertato che, sulla base dei dati risultanti dalla piattaforma rilevati alla data del 26 Febbraio 2023, gli indicatori per l'esercizio 2022 presentano valori differenti rispetto a quelli presenti sulle scritture contabili dell'ente in quanto gli stessi non risultano ancora allineati presso la piattaforma medesima.

Appurato che, relativamente all'esercizio 2022, i dati da allineare risultano essere i seguenti:

Stock del debito al 31/12/2021 € 80.644,75;

Obiettivo di riduzione del debito (-10%) € 8.064,47;

Fatture ricevute nel 2022 € 951.985,66;

Franchigia 5% delle fatture ricevute nel 2022 € 47.599,28;

Stock del debito al 31/12/2022 € 72.544,87 (rispettata riduzione 10% stock debito anno precedente);

Tempo medio ponderato di ritardo 2022: 12 giorni (ritardo compreso tra gli 11 e i 30 giorni per il quale si rende necessario l'accantonamento del 2% degli stanziamenti di bilancio di cui al macroaggregato 03 come segue: - stanziamenti = 512.408,00 - quota 2% da accantonare al cap. 21800 della missione 20 = 10.248,00).

Rilevato che:

- l'ente ha rispettato l'obbligo di contenimento dello stock del debito dall'esercizio 2021 all'esercizio 2022;
- l'ente ha un indicatore di ritardo sui pagamenti pari a 12 giorni.

Dato atto che l'ente ha assolto agli obblighi di trasparenza e di comunicazione dei dati dei pagamenti previsti dalla normativa vigente.

Tenuto conto dell'indicatore del tempo medio di ritardo dei pagamenti nel 2022, questo ente è obbligato ad accantonare il fondo di garanzia dei debiti commerciali nella misura del 2% come sopra per l'importo complessivo di **€ 10.248,00**.

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

- il d.lgs. n. 267/2000; il d.lgs. n. 118/2011; il d.lgs. n. 165/2001; lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Con voti unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

Di richiamare integralmente la premessa esposta in narrativa, quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato, costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/1990 e ss.ii.mm..

Di prendere atto che, in relazione agli obblighi previsti dall'art. 1, commi 859-872 della legge 145/2018 e s.m.i., l'Ente presenta i seguenti indicatori:

Stock del debito al 31/12/2021 € 80.644,75;

Obiettivo di riduzione del debito (-10%) € 8.064,47;

Fatture ricevute nel 2022 € 951.985,66;

Franchigia 5% delle fatture ricevute nel 2022 € 47.599,28;

Stock del debito al 31/12/2022 € 72.544,87 (rispettata riduzione 10% stock debito anno precedente);

Tempo medio ponderato di ritardo 2022: 12 giorni (ritardo compreso tra gli 11 e i 30 giorni per il quale si rende necessario l'accantonamento del 2% degli stanziamenti di bilancio di cui al macroaggregato 03 come segue: stanziamenti = 512.408,00 quota 2% da accantonare al cap. 21800 della missione 20 = 10.248,00).

Di rilevare che:

- l'ente ha rispettato l'obbligo di contenimento dello stock del debito dall'esercizio 2021 all'esercizio 2022;
- l'ente ha un indicatore di ritardo sui pagamenti pari a 12 giorni.

Di dare atto che l'ente ha assolto agli obblighi di trasparenza e di comunicazione dei dati dei pagamenti previsti dalla normativa vigente.

Di tenere conto dell'indicatore del tempo medio di ritardo dei pagamenti nel 2022, questo ente è obbligato ad accantonare il fondo di garanzia dei debiti commerciali nella misura del 2% come sopra per l'importo complessivo di € 10.248,00.

Inoltre, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento allo scopo di rendere efficaci quanto prima le disposizioni enunciate, data la rilevanza della materia trattata, con ulteriore votazione favorevole unanime legalmente resa

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. N. 267/2000.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

Sindaco Dott. Giangiuseppe Nurra	Segretario Comunale Ara Antonio
--	---

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**.

Anela, 28/02/2023

Il Responsabile del Servizio
Dott. Giangiuseppe Nurra

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**.

Anela, 28/02/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giangiuseppe Nurra

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **28/02/2023** perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

Anela, 15/03/2023

Segretario Comunale
f.to Ara Antonio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale

ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire dal **15/03/2023** (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)

Anela, 15/03/2023

Segretario Comunale
Ara Antonio

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Anela, li _____

Il Responsabile del Servizio